

Penale Sent. Sez. 6 Num. 14501 Anno 2018

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udiienza: 23/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED] os, nato a T **[REDACTED]**

avverso la sentenza del 26/04/2017 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

23

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia in data 10 maggio 2016 che condannava [REDACTED] alla pena di mesi uno di reclusione per il reato di cui agli articoli 110, 348 cod. pen. commesso dal novembre 2008 al dicembre 2011.

Si contesta l'imputato di essersi prestato a ricoprire la carica di direttore sanitario dello studio [REDACTED] s.a.s. pur essendo privo delle necessarie abilitazioni, nonché di essersi qualificato quale odontoiatra nella dichiarazione indirizzata alla ASL. Ciò in concorso con un odontotecnico, [REDACTED], il quale rivestiva la carica di amministratore della [REDACTED] s.a.s. ed eseguiva materialmente prestazioni odontoiatriche che, in realtà, non poteva eseguire.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore deducendo i seguenti motivi:

2.1. Nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali con riferimento agli articoli 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, 415-bis comma 3 e 370, comma 1 e 3 cod. proc. pen..

L'interrogatorio dell'imputato era stato delegato dal Pubblico ministero di Pavia al NAS di Cremona, violando il diritto dell'imputato ad essere interrogato nella circoscrizione del Tribunale ove era radicata la competenza per il reato contestato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'onere della prova e ai ritenuti presupposti giuridici della responsabilità dell'imputato.

E' pacifico che l'imputato non abbia mai svolto l'attività di odontoiatra e che quindi sia stato imputato per concorso nel reato commesso da [REDACTED]. Di tale concorso però non vi è la prova non essendo dimostrato alcun contributo personale del concorrente alla realizzazione del reato. Per poter ipotizzare il concorso del titolare di uno studio odontoiatrico è necessario dimostrare che questi conoscesse che nello studio venivano eseguiti interventi per cui necessitava una speciale abilitazione e che consentisse tali interventi.

La Corte d'appello ha fondato la sentenza di condanna sulla ritenuta mancanza di prova contraria alla tesi accusatoria, con ciò violando il principio per il quale non è l'imputato che deve dimostrare la sua innocenza, bensì l'accusa che deve dimostrare la sua responsabilità.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della particolare tenuità del ^{danno} danno ai sensi dell'art. 131-bis cod.

pen.. Le persone che negli anni hanno ricevuto cure odontoiatriche da Spacca si riducono a solo sei e nessuna di loro ha lamentato alcun danno.

L'imputato avrebbe diritto alla esimente prevista dall'articolo 131-*bis* cod. pen. in relazione alle modalità della condotta e alla gravità del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto orientato a riprodurre, con generiche formulazioni, un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio d'appello - ed ancor prima dinanzi al Giudice di primo grado - che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale.

2. Il primo motivo è inammissibile perché ripropone acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi lo stesso considerare non specifico, ed anzi, meramente apparente, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Va, comunque, detto che la Corte di appello evidenzia puntualmente che la delega al NAS di Cremona in relazione all'espletamento dell'interrogatorio dell'imputato era giustificata dal fatto che si trattava della stessa polizia giudiziaria che aveva effettuato gli accertamenti nello studio del quale ██████████ era il direttore sanitario.

È corretto sostenere, così come ha fatto la Corte distrettuale, che nessuna nullità è configurabile in base alle norme vigenti, non essendovi limite territoriale alla possibilità di delega da parte del PM.

3. Il secondo motivo è inammissibile perché omette di confrontarsi criticamente con le puntuali ragioni giustificative della correlata affermazione di responsabilità, né è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili in questa Sede, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, traendone le logiche conseguenze del caso.

3.1. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso le diverse impostazioni ricostruttive prospettate dal ricorrente (cfr. pagg. 4-5 della sentenza di secondo grado), non solo ponendone in rilievo, attraverso il richiamo ai passaggi argomentativi, l'assoluta genericità e

7

la totale assenza di riscontri, ma altresì osservando, con dirimenti argomentazioni che:

3.1.1. l'essersi falsamente qualificato come odontoiatra era azione certamente utile per dare legittimità formale ad uno studio dentistico dove, in realtà, operava solo un odontotecnico;

3.1.2. non può ritenersi che l'imputato abbia assunto e mantenuto la direzione sanitaria dello studio senza essere a conoscenza del fatto che ivi si svolgesse l'attività odontoiatrica da parte di un semplice odontotecnico.

All'imputato non poteva sfuggire, nei pur saltuari accessi effettuati, che lo studio non era attrezzato come semplice laboratorio per la creazione e la sistemazione delle protesi, ma come luogo ove si ricevevano i pazienti e si somministravano loro cure dirette, essendo munito di un classico «riunito» alla studio dentistico e dotato dei farmaci necessari per l'esercizio della professione odontoiatrica. Erano, inoltre, facilmente rinvenibili le annotazioni degli appuntamenti che il concorrente prendeva con gli ignari pazienti. Né infine gli poteva sfuggire che nessun professionista esterno aveva in quel periodo preso in locazione lo studio.

4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso in quanto reiterativo di medesima censura formulata in sede di appello, alla quale la Corte ha fornito ampia risposta con la quale il ricorrente non si confronta.

Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che, nonostante la mite sanzione applicata dal giudice e nonostante l'assenza di prova di conseguenze dannose pazienti, il fatto non appare di modesta gravità in ragione del lungo periodo nel quale l'imputato ha offerto al coimputato l'illecita copertura e del fatto che l'odontotecnico non si limitava a svolgere compiti di supporto all'attività di un professionista, ma svolgeva in autonomia sui diversi pazienti le cure riservate alla competenza dell'odontoiatra.

A ciò deve aggiungersi che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-*bis* cod.pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione, in quanto tale delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità (Sez. 6, n. 6664 del 25/01/2017 Rv. 269543; Sez. 7, ord. n. 13379 del 12/01/2017, Rv. 269406).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 marzo 2018